



**COMMISSARIO AD ACTA**

**per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario  
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 03.08.2023**

**DECRETO**

**N. 13**

**IN DATA 23-01-2026**

**OGGETTO: AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL MOLISE –  
STANZIAMENTO PROVVISORIO QUOTA FONDO SANITARIO REGIONALE ANNO 2026.**

---

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio

MICHELE COLITTI

Il Direttore del Servizio  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO  
FINANZIARIA DEL SSR

MICHELE COLITTI

Il Direttore Generale per la Salute

DOTT.SSA LOLITA GALLO

---

## **IL COMMISSARIO AD ACTA AFFIANCATO DAL SUB COMMISSARIO AD ACTA**

**RICHIAMATA** la delibera adottata in data 3 agosto 2023 dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale:

- l'Avv. Marco Bonamico è stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;
- il dott. Ulisse di Giacomo è stato nominato quale subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale sia con riferimento agli aspetti economico patrimoniali, finanziari che assistenziali;

**VISTA** la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss.mm. ii;

**VISTO** l'Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;

**VISTA** la sentenza del Consiglio di Stato n.2470/2013 che ha, tra l'altro, delineato i poteri del Commissario ad acta che agisce quale "organo decentrato dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali" ( pag.11 della sentenza); qualificato i provvedimenti del Commissario ad acta quali "ordinanze emergenziali statali in deroga" ossia "misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro" (pag.11 della sentenza); interpretato l'art.2, comma 83, della L.n.191/2009 e l'art.1, comma 796, lett. b) della L. n. 296/2006, quali norme che "fonda(no) potestà tanto ampie, quanto vincolate per l'esatta esecuzione, da parte dei Commissari statali, dei piani di rientro, le cui determinazioni implicano effetti di variazioni di atti già a suo tempo adottati dalle regioni commissariate. Da ciò discende, per un verso, che l'esercizio di siffatte potestà commissariali configura l'ipotesi delle ordinanze libere extra ordinem e, per altro e correlato verso, esse non soggiacciono, affinché sia garantita la loro efficace immediatezza ed urgenza, alle regole di contraddittorio procedimentale, come d'altronde accade per ogni ordinanza contingibile" (pag.11-12 della sentenza);

**VISTI:**

- l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, in base al quale per le regioni già sottoposte a Piano di rientro, e già commissariate alla data di entrata in vigore della medesima legge, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;
- l'articolo 2, comma 88-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che dispone: "// primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Balzano o da innovazioni della legislazione statale vigente";

**RICHIAMATO** l'Accordo Stato-Regioni del 3 agosto 2016, recante: "Accordo concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziario del Servizio Sanitario della Regione Molise e per il riassetto della gestione del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 1 comma 604 della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190" (Repertorio Atti n. 155/CSR del 03/08/2016);

**VISTO** il D.lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L.23 Ottobre 1992, n. 421" e ss. mm. e ii.;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502" ed in particolare l'allegato 1 rubricato "Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica" nel quale sono individuate le attività e le prestazioni volte a tutelare la salute e la sicurezza della comunità da rischi infettivi, ambientali, legati alle

condizioni di lavoro, correlati agli stili di vita, precisando che “I programmi inclusi nell’area di intervento B e le relative prestazioni sono erogati in forma integrata tra sistema sanitario e agenzie per la protezione ambientale, in accordo con le indicazioni normative regionali nel rispetto dell’articolo 7 quinquies del decreto legislativo 502/1992”;

**DATO ATTO CHE** la legge n. 132 del 28 giugno 2016 rubricata “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale” prevede che le Agenzie debbano garantire i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) in correlazione al perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva, previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA);

**VISTA** la Legge Regionale 1° aprile 2005, n. 9, “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e s.m.i.;

**VISTA** altresì la Legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38 rubricata “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise (A.R.P.A.M.)”, modificata con la Legge regionale 18 aprile 2014 n. 11;

**CONSIDERATO CHE** le funzioni svolte dall’ARPAM rientrano nelle aree di intervento della “Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica” di cui al punto a) dei Livelli Essenziali di Assistenza definiti con il DPCM del 12 gennaio 2017;

**RICHIAMATO** l’articolo 52, comma 2, della citata L.R. 11/2014, che dispone «Durante il periodo di vigenza del Piano di rientro dal disavanzo sanitario le competenze attribuite alla Giunta regionale ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, sono esercitate dal Commissario ad acta nominato ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nonché dell’articolo 2, comma 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191»;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. a), della richiamata legge regionale n. 38 del 1999 le entrate dell’A.R.P.A.M. sono costituite, tra l’altro, da una quota del Fondo Sanitario Regionale determinata secondo specifici parametri;

**VISTA** ed esaminata la comunicazione acquisita agli atti con protocollo n. 7428/2026 del 19.01.2026 (Prot. ARPAM n. 747/2026 del 19.01.2026), con la quale l’ARPAM ha rappresentato la programmazione delle attività da realizzare nel 2026, in correlazione con il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) tra cui:

- Monitoraggio dello Stato dell’Ambiente;
- Governance dell’Ambiente;
- Supporto tecnico istruttorio alle autorità competenti per le autorizzazioni e per il governo del territorio;
- Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale;
- Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell’ambito della prevenzione collettiva della sanità pubblica;

**RICHIAMATA** l’Intesa ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione per il CIPESS, concernente il riparto, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del fabbisogno sanitario e delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale nell’anno 2025 (Rep. Atti n. 267/CSR del 29 dicembre 2025);

**RICHIAMATO** il DCA n. 6 del 14.01.2026 rubricato “Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise - stanziamento definitivo quota Fondo Sanitario Regionale anno 2025”, con il quale è stata confermata la quota complessiva di finanziamento in favore dell’ARPAM, relativa al Fondo Sanitario regionale per l’anno 2025, nella misura di € 6.500.000,00, per garantire le prestazioni afferenti ai LEA;

**CONSIDERATO** che nelle more della definizione delle Intese Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2026, si debba procedere alla definizione, seppure provvisoria, della quota del finanziamento da erogare all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise per l’anno in parola al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali da parte di quest’ultima;

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvisoriamente definire la quota di finanziamento in favore dell’ARPAM relativa al Fondo Sanitario Regionale anno 2026 nella misura di € 6.500.000,00, determinato sulla base delle ultime Intese Stato-Regioni nonché degli ultimi dati conosciuti;

**DATO ATTO** che l’oggetto del presente Decreto rientra nell’ambito del mandato commissariale rispondendo all’obiettivo di cui al punto XIX “Monitoraggio e verifica dei corretti procedimenti contabili e gestionali, sia della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) che dell’ASReM” della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2023;

**RITENUTO** di stabilire che tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, sia regolamentato

ai sensi e per gli effetti della normativa di riferimento, comunque applicabile in materia;

su conforme proposta del Direttore del competente Servizio, previa istruttoria del funzionario incaricato, col parere favorevole del Direttore Generale della Salute e d'intesa con il Subcommissario ad acta, come risultante dalle sottoscrizioni apposte sul presente provvedimento

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. La quota di finanziamento da stanziare in favore dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise- ARPAM relativa al Fondo Sanitario Regionale per anno 2026 è provvisoriamente determinata in € 6.500.000,00 (seimilionicinquecentomila,00).

2. Lo stanziamento di cui al precedente comma 1, essendo a titolo provvisorio, potrà essere rideterminato successivamente alla definizione dell'Intesa Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2026.

### **Articolo 2**

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Direttore dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

**IL SUBCOMMISSARIO AD ACTA**  
**ULISSE DI GIACOMO**

**IL COMMISSARIO AD ACTA**  
**MARCO BONAMICO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82